

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1233

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ABENANTE, MAZZONI, TOGNONI, PEZZINO, SULOTTO, JACAZZI

Presentata il 16 aprile 1964

Miglioramento del trattamento economico dei lavoratori addetti ai cantieri scuola

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ripresentiamo la proposta che fu presentata nella 2^a e 3^a legislatura. Riteniamo che sia urgente l'approvazione della presente legge per ovviare a gravissimi inconvenienti di ordine morale, sociale ed economico derivanti dall'uso ed abuso del disposto dell'articolo 60 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Avviene infatti che i vari enti gestori si avvalgono della concessione di cantieri-scuola e cantieri-lavoro per eseguire lavori pubblici o di pubblica utilità che dovrebbero trovar posto nei normali bilanci dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, tanto che in questi ultimi anni, avvalendosi di questa ormai divenuta consuetudine, i bilanci dei suddetti Ministeri, pur non aumentando sensibilmente i relativi stanziamenti, non hanno esaurito i fondi preventivati per gli usuali lavori, istaurandosi così, da parte dello Stato — datore di lavoro, principi di ristretta economia che hanno snaturato gli stessi scopi per i quali i cantieri stessi erano stati istituiti.

Inoltre, considerato l'aspetto antieducativo di lavori così fatti, tali opere, mal retribuite e conseguentemente non bene eseguite,

risultano in complesso antieconomiche, cosicché il problema richiede una giusta correzione che elimini gli inconvenienti accennati e, nel contempo, moralizzi l'uso di una legge che, approvata dal Parlamento nell'intento di portare un alleggerimento alla disoccupazione, per l'uso e l'abuso che se ne fa, ne ha aggravata la già critica situazione, in quanto i vari enti gestori se ne sono valse per fare opere (strade, ponti, case, rimboschimenti, bonifiche, acquedotti, ecc.) che avrebbero dovuto trovare il loro finanziamento nei bilanci di altri Ministeri dando in tal modo normale occupazione e retribuzione ai disoccupati e che invece sono state finanziate attraverso la legge di cui si propone la modifica.

Pertanto, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto concerne cantieri adibiti a « qualificare » la mano d'opera disoccupata, riteniamo urgente provvedere ad approvare la presente proposta che tende a restituire alla legge 29 aprile 1949, n. 264, le sue specifiche funzioni, come del resto è stato riconosciuto dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri nell'impostazione programmatica del suo discorso e dai colleghi che hanno dibattuto tale problema.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per i lavori dei cantieri-scuola previsti al capitolo V del titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264, gli Enti gestori che beneficiano della concessione dei cantieri ad uso di opere di utilità pubblica, così come è previsto dall'articolo 60 dell'anzidetta legge, sono tenuti ad integrare le indennità previste dalle leggi fino alla concorrenza della paga pattuita contrattualmente nelle categorie interessate e ad assumersi tutti gli oneri per i contributi previdenziali e assicurativi, invalidità e vecchiaia e malattia.